



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Roma,

OGGETTO: FONDO FRONTIERE ESTERNE - A.P. 2012 – Azione 5.2.10.

Contratto per corrispondenza commerciale, ai sensi degli articoli 6 e 17 della Legge sulla Contabilità Generale dello Stato per un servizio di manutenzione evolutiva dei sistemi SIA.

Importo complessivo di € di cui € per I.V.A. al 21 %, per un totale di importo senza I.V.A. pari €

Premessa

- a) Considerato che per la presente fornitura è stato acquisito il parere del DigitPA (già CNIPA);
- b) Che il suddetto Comitato, con parere n.211/PROG 218 del 16/06/2009 ha espresso parere favorevole in merito alla fornitura;
- c) Considerato che si è proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n.-----, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dandone massima pubblicità con la pubblicazione, nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte generale nonché per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;
- d) che, a seguito di ciò, sono pervenute n.----- offerte e che l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione ministeriale appositamente costituita, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi -----al prezzo complessivo di € -----di cui € -----
per I.V.A. al 21 %, per un totale di importo senza I.V.A. pari €

Art. 1

(Norme regolatrici del contratto)

L'esecuzione del contratto è regolata:

- (a) dalle clausole del presente Contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e ----- relativamente alle forniture e prestazioni di cui allo stesso contratto;
- (b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- (c) dalle disposizioni del capitolato di oneri generali per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e prodotti diversi e per la prestazione di servizi in materia di informatica approvato con D.M. dell'8 febbraio 1986, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 51



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

del 3.3.1986, se ed in quanto le norme e le prescrizioni in esso riportate non risultino modificate nel presente atto;

- (d) dalle "Condizioni Generali da osservarsi per gli acquisti e le lavorazioni di materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per il Corpo delle Guardie di P.S., nonché per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio", approvato con D.M. n. 999.9687 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 1953, Registro n. 17 Interno - Foglio n. 81;
- (e) dalle prescrizioni del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417;
- (f) dalle prescrizione del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
- (g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, già emanate e che saranno eventualmente emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- (h) dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- (i) Dalle Decisioni Comunitarie relative al Fondo Frontiere Esterne Decisione nr. 574/2007/CE, Decisione 599/2007/CE, Decisione 456/2008/CE e dalle relative norme regolatrici;

La società/R.T.I. contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), f), g), h), (i) che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 2

(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)

Il presente contratto, tra la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – d'ora in poi "Direzione Centrale" e la società/R.T.I. ----- in qualità di mandataria – d'ora in poi ".....", ha come oggetto la fornitura di servizi per la manutenzione dei sistemi SIA per un periodo di 48 (quarantotto mesi)

La fornitura in particolare comprende:

- Servizi professionali di direzione lavori (coordinamento della fornitura);
- Servizi per il *reverse engineering* ed il *capacity planning*;
- Servizi di sviluppo e MEV di software ad hoc per l'evoluzione del sistema SIA ;
- Servizi gestione e manutenzione on site dei sistemi che compongono la rete SIA;
- Servizi di gestione on site degli applicativi e della basi di dati componenti la rete SIA;
- Servizi per la manutenzione correttiva ed adeguativa (MAC) degli applicativi che compongono la rete SIA;
- Servizi per la formazione e l'addestramento degli utenti del sistema;
- Servizio di assistenza agli utenti (help desk di 1° livello);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- Servizi per la gestione della continuità operativa (backup delle informazioni);
- Servizi per la gestione della sicurezza logica delle informazioni;
- Servizi di migrazione e conversioni applicazioni.

La fornitura dovrà essere in tutto conforme al capitolato tecnico, ed all'offerta della società/R.T.I. del -----che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono parte integrante del presente contratto, se in esso non diversamente stabilito.

L'importo complessivo di € di cui € per I.V.A. al 21 %, per un totale di
importo senza I.V.A. pari € .

Art. 3

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti del presente contratto ed ai fini della competenza giudiziaria, la società /R.T.I. elegge domicilio legale in presso la sede

Art. 4

(Esecutività del contratto e direzione dell'esecuzione)

Il presente contratto, mentre vincola il contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo dalla competente Autorità nei modi di legge.

Si richiama infatti il comma 2 dell'articolo 3 della L. 20/1994 per la quale i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

La data di decorrenza contrattuale coincide con la data di comunicazione, a mezzo Telefax, alla società/R.T.I. dell'avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione del presente contratto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La Società è tenuta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento del predetto telefax, a comunicare alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con lo stesso mezzo, l'avvenuta ricezione della notifica della registrazione del decreto approvativo del contratto.

L'Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione con il compito di referente cui la società/R.T.I. dovrà rivolgersi per le attività relative al presente contratto.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

Entro la medesima data la Ditta dovrà nominare un proprio Responsabile di comprovata esperienza, per tutte le attività inerenti l'esecutività del contratto e darne formale comunicazione alla Direzione Centrale.

Le comunicazioni verso questa Direzione Centrale dovranno avvenire, oltre che in cartaceo, anche attraverso la trasmissione della versione scansionata degli originali ed eventuali allegati, da trasmettere tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo che verrà comunicato contestualmente all'avvenuta registrazione del presente contratto.

Art. 5

(Livelli di servizio e relative penali)

La società/R.T.I. garantisce i livelli di servizi indicati nel capitolato tecnico.

In caso i servizi erogati non siano conformi a quanto richiesto verranno applicate le penali indicate nel capitolato tecnico stesso.

Art. 6

(Modalità di esecuzione del servizio)

La fornitura deve prevedere l'attivazione di un servizio di project management ed, in particolare, la predisposizione di apposito piano di progetto con indicati gli eventi cardine (piano di qualità, piano dei test, piano di collaudo, eventuali installazioni, documentazione tecnica, di gestione, operativa ed utente,..) relativi a tutte le attività e/o oggetti che richiedano una approvazione formale da parte dell'Amministrazione. Una proposta di piano di progetto dovrà essere contenuta nell'offerta e presentata, per l'accettazione, entro 10 giorni solari a partire dal perfezionamento del contratto.

Il piano dovrà consentire al personale specialistico dell'Amministrazione di svolgere le attività di controllo e rendicontazione del progetto, in particolare l'attività di monitoraggio e controllo della progettazione e realizzazione dei servizi informatici e degli altri oggetti della fornitura, di approvazione dei risultati delle attività previste (analisi, design,..) e di verificare lo stato di avanzamento con cadenza mensile.

1. FASE A - costituita dalle seguenti attività preliminari:

- piano di progetto e di qualità (approvazione da parte dell'Amministrazione entro 1 mese dall'avvio del progetto);
- progettazione dei servizi di manutenzione (entro 1 mese dall'avvio del progetto);
- *reverse engineering*: analisi e descrizione dei processi del network SIA in uso finalizzato alla integrazione e razionalizzazione della documentazione tecnica e di processo (entro 3 mesi dall'avvio del progetto);

2. FASE B – dopo il completamento con esito positivo della fase A:

- avvio del servizio di presidio tecnico a Bari ed erogazione dei servizi di assistenza hardware, sistemistica ed applicativa on site (entro 1 mese dall'avvio della fase B);
- avvio del servizio di help desk di 1 livello (entro 1,5 mesi dall'avvio della fase B);



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

- avvio dei servizi di manutenzione adattativa, migliorativa e correttiva (MAC) per il sistema SIA di raccolta informazioni sul contrasto dell'immigrazione illegale in mare (entro 1 mese dall'avvio della fase B).
3. FASE C - dopo il completamento con esito positivo della fase B
- avvio dei servizi di manutenzione adattativa, migliorativa e correttiva (MAC) per tutto il parco applicativo del network SIA (entro 1 mese dall'avvio della fase C);
 - Avvio del servizio di manutenzione evolutiva (MEV) sul network SIA (entro 1 mese dall'avvio della fase C);
 - avvio verifica degli SLA contrattuali su tutti i servizi di manutenzione applicativa e sistemistica (entro 1 mese dall'avvio della fase C);
 - *capacity planning*: analisi piattaforma operativa, definizione dei requisiti tecnico funzionali prestazionali, opzioni per il consolidamento, definizione requisiti per il trasferimento del SIA su nuova piattaforma (entro 2 mesi dall'avvio della fase C).
4. FASE D è costituita dalle seguenti attività;
- formazione utenti (l'Amministrazione la potrà richiedere a partire dal mese successivo dalla data di completamento del 50% della MEV);
 - migrazione dei servizi SIA su cloud dell'Amministrazione e/o rinnovo parco hardware (a richiesta dell'Amministrazione).

Per quanto non espressamente sopra indicato si fa riferimento al capitolato tecnico ed all'offerta aggiudicata.

Art. 7

(Consegna, Collaudo e Termini di adempimento)

Entro 3 mesi dall'avvio del progetto il fornitore dovrà provvedere alla definizione e presentazione delle specifiche di collaudo che l'Amministrazione dovrà approvare entro i 15 (quindici) giorni successivi. Il collaudo riguarda:

- i servizi di *reverse engineering* e *capacity planning* e produzione della relativa documentazione del SIA,
- l'acquisizione del know how sulla piattaforma;
- la predisposizione della baseline documentale;
- la verifica dell'attivazione del presidio ed help desk;
- l'attivazione degli eventuali contratti di manutenzione sw ed hw;

Successivamente saranno sottoposti a collaudo:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- la eventuale migrazione della piattaforma;
- le funzionalità realizzate nell'ambito dei servizi MEV;

Il collaudo finale e le verifiche intermedie saranno svolte da apposita commissione nominata dall'Amministrazione e consisteranno nella verifica della rispondenza dei servizi con quanto previsto nel contratto e nel presente capitolato tecnico. Le operazioni di collaudo si svolgeranno in contraddittorio con il fornitore.

In caso di esito negativo della prova di collaudo queste saranno ripetute entro un massimo di 30 giorni dall'esito negativo del collaudo stesso. Trascorso tale termine, qualora l'esito sia ancora negativo, l'Amministrazione avrà la facoltà di rifiutare la fornitura non collaudata e di risolvere il contratto.

In ogni caso l'impresa deve fornire la strumentazione, l'assistenza di personale specializzato ed i relativi schemi di laboratorio occorrenti per effettuare tutte le misure che la commissione riterrà opportuno utilizzare.

In sede di collaudo l'impresa deve fornire, alla Commissione, dl'inventario delle licenze software in fornitura e gli estremi dei contratti per la fornitura degli aggiornamenti software. La Commissione di collaudo si riserverà di effettuare, comunque, tutte le prove che riterrà, a suo giudizio insindacabile, necessarie. Eventuali ulteriori prove che la Commissione di collaudo deciderà di effettuare, dovranno essere verbalizzate e costituiranno un "ADDENDUM" alle norme di collaudo sopra citate.

La Commissione di collaudo redigerà apposito verbale contenente i risultati di ciascuna prova di collaudo. Il superamento del collaudo finale, con parere favorevole, comporterà l'accettazione dei servizi. Nel caso in cui il collaudo non fosse superato, si applicheranno le penali, nei modi previsti dal presente contratto, fino ad eventuale risoluzione dello stesso. Ove richiesto, si provvederà a concordare documenti per modalità differenti o aggiuntive, ivi compresa la suddivisione in più lotti di collaudo, da concordare con l'Amministrazione.

La formazione e la corretta esecuzione dei servizi di manutenzione e di gestione del sistema informativo saranno attestate trimestralmente da una dichiarazione di corretta esecuzione dei servizi.

Per quanto non espressamente sopra indicato e per le ulteriori modalità di esecuzione si fa riferimento al capitolato tecnico ed all'offerta aggiudicata.

Art. 8

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali presso la società/R.T.I., purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano alla Ditta di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

richiesta della società/R.T.I. e a giudizio dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora la società/R.T.I. non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno della Ditta, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

La società/R.T.I., per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento – unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, nel periodo di esecuzione contrattuale non saranno compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa.

Art. 9

(Modifiche e varianti tecniche)

Se nel corso dell'esecuzione della fornitura, oltre quanto previsto al successivo **Articolo 24 - Salvaguardia dall'obsolescenza** - si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta della società/R.T.I., apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale e dei servizi in fornitura, il Direttore Centrale della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare – in caso di proposta da parte della società/R.T.I. – l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previo accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la società/R.T.I. sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso *extra* corrispondente alle indicazioni fornite dai listini di mercato; se, viceversa, esse comporteranno delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di collaudo e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di collaudo e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Tutte le modifiche e le variazioni devono essere sottoposti all'approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 10

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipulazione del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dal DLgs 06.09.2011 n. 159 e DLgs 15.11.2012 n. 218. La realizzazione potrà essere subappaltata per una quota non superiore al 30% del valore del contratto, così come indicato all'art. 118 del D.L. 12.4.2006 n. 163.

Art. 11

(Garanzia e Manutenzione)

La garanzia degli apparati hardware e la manutenzione della piattaforma SIA sono da considerare in modalità chiavi in mano per la durata indicata nel capitolato. Ogni altro eventuale elemento hardware e/o software fornito dovrà essere coperto da garanzia e assistenza per il suo corretto funzionamento per la durata di 48 mesi a decorrere dalla data del collaudo favorevole.

Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, dovranno essere a totale carico del Fornitore.

Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare collaudo.

L'eventuale interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.

Per le modalità di conduzione dei servizi di garanzia ed assistenza di rimanda al capitolato tecnico.

Art. 12

(Deposito cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti la Ditta, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e nei termini previsti dall'art. 113 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, costituisce un deposito cauzionale dell'importo di € ----- pari al 5 % dell'importo netto del contratto, mediante polizza fideiussoria senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la società/R.T.I. dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla società/R.T.I., fatte salve la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La fidejussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui la società/R.T.I. è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione come da articolo 113 del D. Lgs. 163/2006:

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della società/R.T.I., volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Fase Contrattuale	Scadenza Temporale	Percentuale dell'importo totale	importo senza I.V.A.	Importo con I.V.A.
Servizi iniziali fase A: Project management e reverse engineering	Conclusione fase A)			
Fornitura garanzia hardware i consistenza prodotti HW & SW	conclusione fase B			
Formazione	ad accettazione del servizio			
Capacity planning	Ad accettazione del servizio			
Migrazione e conversione applicazioni	A collaudo			
Canone Manutenzione evolutiva 1	A collaudo del 50% della MEV			
Canone manutenzione evolutiva 2	A collaudo a collaudo del rimanente 50 % della MEV			
Conduzione e manutenzione 1° anno	fatturazione trimestrale			
Conduzione e manutenzione 2° anno	fatturazione trimestrale			



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Conduzione e manutenzione 3° anno	fatturazione trimestrale(
Conduzione e manutenzione 4° anno	fatturazione trimestrale			
		totale		

Qualora il contratto non venga registrato, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli organi di controllo, la società/R.T.I. si farà carico del costo e degli oneri connessi all'emissione della polizza fidejussoria.

Art. 13

(Trasparenza dei prezzi)

La società/R.T.I. espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la società/R.T.I. non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa della società/R.T.I., che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 14

(Pagamenti)

Il pagamento dei servizi di assistenza e manutenzione on site dal 1° al 4° anno avverrà, a decorrere dal collaudo, dietro presentazione di fatture trimestrali posticipate per un importo annuale pari a quello indicato nel precedente prospetto (I.V.A. inclusa), da pagarsi entro il termine di 120 giorni dalla data di emissione delle fatture stesse e previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile di Progetto.

Il prospetto di pagamento e le tempistiche di pagamento sono comunque vincolate alla effettiva disponibilità dei fondi comunitari, che potranno essere accreditati in due o più volte. I predetti fondi sono conferiti alla Segreteria appositamente istituita presso in Ministero dell'Interno che, alla effettiva disponibilità dei fondi comunitari di pertinenza di questa Direzione Centrale, darà esecuzione alle richieste di pagamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

La documentazione inerente la fatturazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

Su tutte le fatture dovrà essere riportata la dicitura “fattura relativa al contratto nr. ----- -- del -----, emessa per la fornitura del Fondo Frontiere Esterne - A.P. 2012 - Azione 5.2.10”.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Art. 15

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

La società/R.T.I. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche.

La società/R.T.I. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16

(Penali)

L'entità delle penalità è stabilita dal par. 10 pag 46 e successive, del capitolato tecnico

I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e, comunque, non imputabili alla società/R.T.I. dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti da rappresentanti della società/R.T.I. stessa.

L'importo delle penali, potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare o dalla cauzione fornita dalla società/R.T.I. a garanzia della buona esecuzione del contratto che si intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno. In tal caso la società/R.T.I. si obbliga a ripristinare l'originaria entità del deposito cauzionale.

L'importo complessivo delle penalità non potrà superare comunque il 10% dell'intero importo dell'ordine.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali dovesse superare il predetto limite, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale in danno della società/R.T.I. contraente e all'incameramento del deposito cauzionale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

In caso di esito negativo al collaudo verrà applicata una penale di € 5.000,00 più una penale di € 500,00 giornaliera, fino alla successiva data di collaudo, che comunque dovrà essere predisposta entro massimo i 20 giorni successivi. Trascorso tale ultimo termine, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario e all'incameramento del deposito cauzionale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Per tutte le altre tempistiche definite all'interno del contratto, non connesse direttamente alla realizzazione del sistema SIA, si applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 17

(Clausola dell'Amministrazione più favorita)

La società/R.T.I. assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico, in Italia o in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto collaudo favorevole saranno applicati anche alla presente fornitura.

Resta inteso che la presente disposizione non si applica alle componenti software oggetto del contratto.

Art. 18

(Brevetti e diritti d'autore)

La società/R.T.I. sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso la società/R.T.I. pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto la società/R.T.I. di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari; l'Amministrazione abbia conferito alla società/R.T.I., riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti alla società/R.T.I. dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione della società/R.T.I. possono divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca alla società/R.T.I., a scelta ed a spese di questa ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione; o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio della società/R.T.I. fosse ragionevolmente attuabile.

In questo ultimo la società/R.T.I. rimborserà all'Amministrazione:

▪ se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi della Ditta;

▪ se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

L'R.T.I. non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dalla Ditta con apparecchiature o dati non forniti dall'R.T.I.;
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dall'R.T.I.;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non dall'R.T.I. anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'R.T.I. in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

Art. 19

(Norme per il personale impiegato)

Per l'esecuzione della fornitura, la società/R.T.I. si avvarrà esclusivamente di personale specializzato ed in possesso dei requisiti professionali come specificati nel capitolato tecnico ed indicati nell'offerta tecnico-economica. In qualsiasi momento l'Amministrazione ha facoltà di verificare detti requisiti.

La società/R.T.I. riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse professionali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. Il rimpiazzo dovrà essere effettuato con altra risorsa professionale di profilo non inferiore a quello della persona sostituita. L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione non comporterà alcun onere per la stessa.

Il rimpiazzo deve essere effettuato entro 15 giorni solari e consecutivi alla data di ricezione della comunicazione indicante le generalità della risorsa da sostituire.

La società/R.T.I. si obbliga a non procedere alla sostituzione del responsabile di progetto e delle altre risorse umane proposte senza la preventiva approvazione scritta dell'Amministrazione.

Nel caso di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva di approvare la nuova figura professionale entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

Nel caso in cui la società/R.T.I. proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima potrà applicare una penale pari al 2 (due) per mille dell'ammontare dell'intero valore contrattuale.

La società/R.T.I. si obbliga a garantire l'idoneità, l'onestà e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all'esecuzione del presente contratto nonché la riservatezza degli stessi in ordine a informazioni e dati di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione dei lavori.

La società/R.T.I. è tenuta a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dall'amministrazione, ivi compresa l'eventuale richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto ai servizi oggetto del presente contratto.

Art. 20

(Obblighi dell'R.T.I. nei confronti dei lavoratori e in materia di tutela ambientale)

La società/R.T.I. si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la società/R.T.I. si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabile alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano la società/R.T.I. anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre la società/R.T.I. si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903 e legge 10 aprile 1991 n. 125) e di diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni).

La società/R.T.I. risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione alla società/R.T.I. delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione la società/R.T.I. non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimento di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della società/R.T.I. di adempiere alle proprie prestazioni e la società/R.T.I. non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la società/R.T.I. stessa.

La società/R.T.I. manleva e tiene indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie.

Art. 21

(Obblighi della società in materia di tutela della riservatezza)

Le notizie e i dati relativi alla struttura ed all'attività dell'amministrazione, venuti a conoscenza del personale della società/R.T.I. in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte della società/R.T.I. da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

I divieti di cui al precedente comma sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto dalla società/R.T.I. in esecuzione del contratto, al software sviluppato ed a tutta la documentazione relativa.

La società/R.T.I. è responsabile dell'esatta osservanza degli impegni di cui sopra da parte del proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

In caso di inosservanza degli impegni assunti dalla società/R.T.I. di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

La società/R.T.I. si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di riservatezza.

La società/R.T.I. presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Art. 22

(Responsabilità dell'R.T.I.)

La società/R.T.I. non assume alcun'altra obbligazione e non presta alcun'altra garanzia oltre a quelle espressamente previste nel presente contratto.

Resta inteso che, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, in ogni caso di risoluzione del contratto per fatto addebitabile alla società, l'intera responsabilità di quest'ultima e i rimedi esclusivi dell'Amministrazione per danni prodotti da cause relative o conseguenti al presente Contratto, non potranno superare l'importo contrattualmente previsto.

La società/R.T.I. sarà responsabile per quei danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo "Brevetti".

Art. 23

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

La società si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, entro 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Art. 24

(Proprietà dei dati e del software applicativo)

Diventano "Materiali dell'Amministrazione" tutti i prodotti software, la modulistica, le metodologie e il materiale didattico, realizzati da e con il supporto dell'R.T.I. nel corso dell'esecuzione del contratto, nonché tutti i programmi applicativi realizzati nel formato sorgente (cartaceo ed elettronico), e la relativa documentazione tecnico e utente. L'Amministrazione avrà titolo e proprietà dei diritti di autore (copyright) su tutti i materiali identificati come materiali dell'Amministrazione.

Tuttavia l'R.T.I. avrà il diritto di preparare senza alcun pagamento ed obbligo di rendiconto, Opere Derivate dallo sfruttamento di idee, concetti, know-how e tecniche messe a punto nella realizzazione dei suddetti materiali e di commercializzare sub-licenziare e distribuire copie di tali Opere Derivate.

L'R.T.I. manterrà la proprietà dei diritti d'autore su tutti i Materiali che non sono identificati come "Materiali dell'Amministrazione".

Tali materiali comprendono i prodotti-programmi presenti nel catalogo dell'R.T.I. e per ciascuna copia di essi fornita dall'R.T.I., l'Amministrazione potrà:

- usarli su una sola Macchina per volta; modificarli o incorporarli in un altro programma per l'uso su una sola macchina;
- copiarli in forma leggibile dall'elaboratore o in forma stampata per necessità di back-up.

L'Amministrazione dovrà inoltre riprodurre ed includere l'indicazione originaria di copy-right in ogni copia del programma o sua porzione sia essa incorporata o meno in altro programma. Nessun'altra licenza, implicita o esplicita, è concessa rispetto a tali Materiali consegnati all'Amministrazione.

Tali copie sono soggette a quanto previsto dalla legge italiana in materia di diritto d'autore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Articolo 25

(Salvaguardia dall'obsolescenza)

E' fatto obbligo alla società di fornire, fino all'avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria. A tal fine la società dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

Art. 26

(Cessione del credito)

Si esclude la facoltà di cessione del credito.

Art. 27

(Risoluzione del contratto)

In caso di inadempimento della società, anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dall'amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 28

(Recesso)

Ai sensi dell'articolo 11 del Capitolato Generale d'Oneri di cui all'articolo 2 del presente contratto è in facoltà dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal contraente, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al 10% (dieci per cento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal contraente restano acquisiti dall'Amministrazione.

Art. 29

(Controversie contrattuali)

L'autorità giurisdizionale competente per eventuali controversie è il TAR del Lazio. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 30

(Oneri fiscali)

Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto saranno a carico delle parti contraenti secondo le vigenti disposizioni di legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Art. 31

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale della società/R.T.I. o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto.

Art. 32

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Per la società

Per l'amministrazione

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, l'impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 1, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 e 28.

Per la società

Per l'amministrazione
